

REGOLAMENTO (CEE) N. 115/93 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1993

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1993 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno trasmesso alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che i contingenti tariffari previsti dall'accordo siano applicati indistintamente ai prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3589/92, sono stati fissati quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3589/92, se nel corso del 1993 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione

presentate per il primo o per il secondo periodo indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i quattro paesi considerati, per il secondo periodo, dal 1° aprile al 30 giugno 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3589/92 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3589/92, intercorrente tra il 1° aprile e il 30 giugno 1993, ammontano a

- 2 170 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 2 386 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 1 460 tonnellate di carni originarie del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28.